

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 2 febbraio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2026.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 2 settembre 2025 nel territorio dei Comuni di Cicagna, di Favale di Malvaro, di Lavagna, di Lorsica, di Mele, di Rezzoaglio e di San Colombano Certenoli della Città metropolitana di Genova, il 9 settembre 2025 nel territorio del Comune di Luni nella Provincia della Spezia e dal 21 al 22 settembre 2025 nel territorio dei Comuni di Cairo Montenotte, di Carcare e di Dego in Provincia di Savona. (26A00449) ..... Pag. 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2026.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 14 novembre 2024 nel territorio dei Comuni di Acireale, di Giarre e di Riposto della Città metropolitana di Catania, il 16 e 17 gennaio 2025 e il 2 febbraio 2025 nel territorio della Città metropolitana di Messina. (26A00450)..... Pag. 2

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2026.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della Provincia di Gorizia e di Udine. (26A00451) ..... Pag. 3



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2026.

**Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnero, di Longare, di Nanto e di Villaga della Provincia di Vicenza e del Comune di San Giovanni Ilarione della Provincia di Verona.** (26A00452) ..... *Pag.* 4

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 2026.

**Dichiarazione dello stato di emergenza per dodici mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana.** (26A00453) ..... *Pag.* 4

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 26 gennaio 2026.

**Aggiornamento del Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto.** (26A00416) ..... *Pag.* 6

### Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 28 gennaio 2026.

**Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni, prima e seconda tranche.** (26A00454) ..... *Pag.* 8

### Ministero dell'istruzione e del merito

DECRETO 31 dicembre 2025.

**Proroga del termine di conclusione e di rendicontazione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica.** (26A00395) ..... *Pag.* 12

DECRETO 31 dicembre 2025.

**Proroga del termine di conclusione dei lavori degli interventi autorizzati con decreto 7 novembre 2023 di ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici mediante utilizzo risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.** (26A00396) ..... *Pag.* 16

### Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 19 gennaio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Synergasia - cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.** (26A00390) ..... *Pag.* 18

DECRETO 19 gennaio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale - SSI Emergenza», in Arese e nomina del commissario liquidatore.** (26A00391) ..... *Pag.* 19

DECRETO 19 gennaio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Artigianfidi Bergamo - società cooperativa in liquidazione», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore.** (26A00392) ..... *Pag.* 20

DECRETO 19 gennaio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Ianna Coeli società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus in liquidazione», in Bagnoli del Trigno e nomina del commissario liquidatore.** (26A00393) ..... *Pag.* 21

### Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 30 dicembre 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa edilizia «Rossellina», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.** (26A00383) ..... *Pag.* 22

DECRETO 30 dicembre 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa edilizia «Volante Seconda», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.** (26A00384) ..... *Pag.* 23

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI


### Agenzia italiana del farmaco

**Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluimucil»** (26A00370) ..... *Pag.* 24

**Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fexallegra»** (26A00371) ..... *Pag.* 24



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di idrocortisone acetato, «Dermirit». (26A00372). . . . .	Pag. 25	Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Aromasin» (26A00417). . . . .	Pag. 27
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desametasone, «Cortmuper». (26A00373) . . . . .	Pag. 25	Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nilemdo». (26A00418) . . . . .	Pag. 27
		<b>Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali</b>	
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di diclofenac, «Libedol». (26A00374). . . . .	Pag. 25	Presenza d'atto degli adempimenti di cui all'art. 14, comma 2, della direttiva 2007/60 CE, riesame e aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio alluvioni. (26A00419) . . . . .	Pag. 28
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acetilsalicilato di D,L-lisina, «Cardirene». (26A00394) . . . . .	Pag. 25	Aggiornamento della pericolosità idraulica nei Comuni di Aquileia, Cervignano del Friuli, Fiumicello Villa Vicentina, Ruda, Terzo di Aquileia, Torviscosa e Grado, San Canzian d'Isonzo. (26A00420)	Pag. 28





## DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2026.

**Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 2 settembre 2025 nel territorio dei Comuni di Cicagna, di Favale di Malvaro, di Lavagna, di Lorsica, di Mele, di Rezzoaglio e di San Colombano Certenoli della Città metropolitana di Genova, il 9 settembre 2025 nel territorio del Comune di Luni nella Provincia della Spezia e dal 21 al 22 settembre 2025 nel territorio dei Comuni di Cairo Montenotte, di Carcare e di Dego in Provincia di Savona.**

### IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2026

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c), e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei giorni dal 1° al 2 settembre 2025 il territorio dei Comuni di Cicagna, di Favale di Malvaro, di Lavagna, di Lorsica, di Mele, di Rezzoaglio e di San Colombano Certenoli nella Città metropolitana di Genova, il 9 settembre 2025 il territorio del Comune di Luni nella Provincia della Spezia e nei giorni dal 21 al 22 settembre 2025 il territorio dei Comuni di Cairo Montenotte, di Carcare e di Dego in Provincia di Savona è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato colate detritiche, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali e alle opere di difesa idraulica;

Viste le note della Regione Liguria del 24 settembre 2025, del 24 e 30 ottobre 2025 e del 27 novembre 2025;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dal 17 al 20 novembre 2025 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Regione Liguria e degli enti locali maggiormente interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle

tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Liguria;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c), e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 13 gennaio 2026;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;


Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 2 settembre 2025 nel territorio dei Comuni di Cicagna, di Favale di Malvaro, di Lavagna, di Lorsica, di Mele, di Rezzoaglio e di San Colombano Certenoli della Città metropolitana di Genova, il 9 settembre 2025 nel territorio del Comune di Luni nella Provincia della Spezia e dal 21 al 22 settembre 2025 nel territorio dei Comuni di Cairo Montenotte, di Carcare e di Dego in Provincia di Savona.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 4.300.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.



La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
MELONI

*Il Ministro per la protezione civile  
e le politiche del mare*  
MUSUMECI

26A00449

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2026.

**Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 14 novembre 2024 nel territorio dei Comuni di Acireale, di Giarre e di Riposto della Città metropolitana di Catania, il 16 e 17 gennaio 2025 e il 2 febbraio 2025 nel territorio della Città metropolitana di Messina.**

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2026

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2025 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 14 novembre 2024 nel territorio dei Comuni di Acireale, di Giarre e di Riposto della Città metropolitana di Catania e il 16 e 17 gennaio 2025 e il 2 febbraio 2025 nel territorio della Città metropolitana di Messina e con la quale sono stati stanziati euro 12.600.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1151 del 2 luglio 2025, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 14 novembre 2024 nel territorio dei Comuni di Acireale, di Giarre e di Riposto della Città metropolitana di Catania e il 16 e 17 gennaio 2025 e il 2 febbraio 2025 nel territorio della Città metropolitana di Messina»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse

finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note dell'11 agosto 2025, del 4 e del 19 novembre 2025, con le quali il Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione delle ulteriori misure urgenti per il completamento delle attività di cui alle lettere b), c), d) ed e), (comparto privato) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 29 e 30 settembre e 1 e 2 ottobre 2025 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile congiuntamente ai tecnici della Regione Siciliana e degli enti locali interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 13 gennaio 2026 contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2025, è integrato di euro 6.450.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
MELONI

*Il Ministro per la protezione civile  
e le politiche del mare*  
MUSUMECI

26A00450



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2026.

**Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della Provincia di Gorizia e di Udine.**

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2026

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c*) e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 il territorio della Provincia Gorizia e di Udine è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 17 novembre 2025 recante «Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che interessano il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia a partire dal 16 novembre 2025»;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato il decesso di due persone, colate detritiche, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali e alle opere di difesa idraulica;

Viste le note della Regione Friuli-Venezia Giulia del 21 novembre 2025, del 27 novembre 2025 e del 12 dicembre 2025;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dal 2 al 3 dicembre 2025 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Regione Friuli-Venezia Giulia e degli enti locali maggiormente interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e

delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c*) e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 14. gennaio 2026;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c*) e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della Provincia di Gorizia e di Udine.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a*) e *b*) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.


3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 8.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
MELONI

*Il Ministro per la protezione civile  
e le politiche del mare*  
MUSUMECI

26A00451



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2026.

**Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnero, di Longare, di Nanto e di Villaga della Provincia di Vicenza e del Comune di San Giovanni Ilarione della Provincia di Verona.**

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2026

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'art. 24, comma 3;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2025 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnero, di Longare, di Nanto e di Villaga della Provincia di Vicenza e del Comune di San Giovanni Ilarione della Provincia di Verona e con la quale sono stati stanziati euro 2.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2025 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2025, è integrato di euro 3.450.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere b) e c) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1131 del 27 febbraio 2025, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnero, di Longare, di Nanto e di Villaga della Provincia di Vicenza e del Comune di San Giovanni Ilarione della Provincia di Verona.»;

Vista la nota del Presidente della Regione Veneto del 30 dicembre 2025 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 13 gennaio 2026;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Arcugnano, di Barbarano Mossano, di Castegnero, di Longare, di Nanto e di Villaga della Provincia di Vicenza e del Comune di San Giovanni Ilarione della Provincia di Verona.

2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
MELONI

*Il Ministro per la protezione civile  
e le politiche del mare*  
MUSUMECI

26A00452

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 2026.


**Dichiarazione dello stato di emergenza per dodici mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana.**

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 26 GENNAIO 2026

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c) e l'art. 24, comma 1;

Considerato che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;



Considerato che i summenzionati eventi, caratterizzati da forti raffiche di vento, precipitazioni intense e mareggiate, hanno provocato esondazioni, allagamenti, movimenti franosi, danneggiamenti alla fascia costiera e alle aree interne, alle infrastrutture di trasporto, a edifici pubblici e privati, alle attività produttive ed alla rete dei servizi essenziali, la cui compiuta ricognizione è in corso e che appare evidente che ricorrono le condizioni di cui al citato art. 7, comma 1, lettera c) del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Tenuto conto che il quadro di danneggiamento finora accertato travalica la capacità di risposta degli enti territoriali coinvolti;

Viste le note del 22 e 23 gennaio 2026 dei presidenti della Regione Calabria, della Regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana dalle quali emerge la rilevanza dei danni e delle conseguenti criticità per i territori colpiti e la popolazione a causa degli eventi calamitosi di origine naturale che si sono registrati a decorrere dalla giornata del 18 gennaio 2026 e che in ragione della loro intensità ed estensione impongono l'immediatezza di interventi da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari da impiegare ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che sulla base delle prime informazioni sugli interventi già attivati da parte delle regioni interessate e dei dati disponibili, è possibile effettuare la valutazione speditiva di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, al fine di individuare le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione e per la realizzazione degli interventi più urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c) del medesimo decreto legislativo;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con le regioni interessate;

Ritenuto, pertanto, necessario, in relazione ai territori colpiti dagli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatisi a partire dal giorno 18 gennaio 2026, sulla base della individuazione dei comuni desumibili dalle richieste regionali del 22 e del 23 gennaio 2026 e suscettibile di specificazione con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c) e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 26 gennaio 2026;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa delle regioni interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.


3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 33.333.333,00 per la Regione Calabria, euro 33.333.334,00 per la Regione autonoma della Sardegna ed euro 33.333.333,00 per la Regione Siciliana, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
MELONI

*Il Ministro per la protezione civile  
e le politiche del mare*  
MUSUMECI

26A00453



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 26 gennaio 2026.

**Aggiornamento del Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, con il quale è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varietà di portinnesti di piante ortive;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera b), punto 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che stabilisce che una varietà può essere considerata «comunemente nota» se è oggetto di domanda di privativa per ritrovati vegetali conformemente alle disposizioni sulla protezione di nuove varietà vegetali oppure se è stata commercializzata prima del 30 settembre 2012 sul territorio nazionale, purché abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta del Servizio fitosanitario centrale;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che dispone che una varietà ritenuta idonea, a seguito dei risultati di prova e su parere del Gruppo di lavoro permanente, venga iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che stabilisce che in caso di ritiro o rigetto della domanda di rilascio di privativa vegetale, o di domanda di iscrizione al registro di un altro Stato membro, sia disposta la cancellazione della varietà dal registro;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 489265, recante le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varietà di portinnesti di piante ortive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2024, al n. 320;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'UCB in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'UCB in data 12 marzo 2025, 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;

Viste le istanze pervenute, finalizzate all'iscrizione di nuove varietà al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto;



Vista la nota, prot. n. Masaf n. 2025-0681229, pervenuta da parte del richiedente l'iscrizione al registro nazionale della varietà di *Malus domestica* «Golden Parsi», iscritta al registro nazionale con decreto ministeriale del 25 maggio 2016, con la quale è stato comunicato il rigetto della domanda per il rilascio di privativa vegetale comunitaria;

Vista la nota, prot. n. Masaf n. 2025-0687697, pervenuta da parte del richiedente l'iscrizione al registro nazionale della varietà di *Malus domestica* «Norge», iscritta al registro nazionale con decreto ministeriale del 22 maggio 2017, con la quale è stato comunicato il rigetto della domanda per il rilascio di privativa vegetale comunitaria;

Vista la nota, prot. n. Masaf n. 2025-0687697, pervenuta da parte del richiedente l'iscrizione al registro nazionale della varietà di *Malus domestica* «CIVM123», iscritta al registro nazionale con decreto ministeriale del 22 maggio 2024, con la quale è stato comunicato il ritiro della domanda per il rilascio di privativa vegetale comunitaria;

Considerato che le varietà per le quali è stata rigettata o ritirata una domanda di privativa vegetale comunitaria sono cancellate dal registro nazionale delle varietà delle piante da frutto in applicazione dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 18/2021;

Acquisito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – Sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, espresso con procedura di consultazione telematica conclusasi in data 16 dicembre 2025;

Ritenuto necessario aggiornare il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *b*), punto 2 e dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le varietà indicate nell'allegato I, parte integrante del presente decreto, sono iscritte nel registro nazionale delle varietà delle piante da frutto.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le varietà indicate nell'allegato II, parte integrante del presente decreto, sono cancellate nel registro nazionale delle varietà delle piante da frutto.

3. Il registro, aggiornato con le informazioni di cui al comma 1, è consultabile per esteso sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale all'indirizzo: <https://www.protezionedellepiante.it/materiali-di-moltiplicazione>

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


Roma, 26 gennaio 2026

Il direttore generale: ANGELINI

Allegato I

Elenco delle varietà iscritte al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto

TIPO POLPA			
NOTE			
CCP (All 3 tab 2)		2	
ACCESSIONE			
CLONE			
DATA PRIVATIVA			
N° PRIVATIVA UE			
CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO		20241710	20232724
SCADENZA REGISTRAZIONE			
DATA REGISTRAZIONE			
DU, DUR O CR		CR	CR
COSTITUTTORE (R) [vedi All 3 tab 3]		87	418 - R
SINONIMI			
MARCHIO			
DENOMINAZIONE VARIETA'		BTSB ONE	BT RASSEVEN
SPECIE		<i>Fragaria x ananassa</i> Duch. Ex Rozier	<i>Rubus idaeus</i> L.



## ALLEGATO II

Elenco delle varietà cancellate dal Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto

SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	MARCHIO	SINONIMI	COSTITUTTORE (-R)	[vedi All 3 tab 3]	DU, DUR O CR	DATA REGISTRAZIONE	SCADENZA REGISTRAZIONE	CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO	N° PRIVATIVA UE	DATA PRIVATIVA	CLONE	ACCESSIONE	CCP (All 3 tab 2)	NOTE	TIPO POLPA
<i>Malus domestica</i> Borkh.	CIVMI23			68 - R	CR	CR			20230612							
<i>Malus domestica</i> Borkh.	CIVMI23			68 - R	CR	CR			20230612			CICAV	MDO00352	2		
<i>Malus domestica</i> Borkh.	NORGE		SEL. GALA N3	71 - R	CR	CR			20132588		09/10/2013	CICAV		2		
<i>Malus domestica</i> Borkh.	GOLDEN PARSII	DA ROSA ®		205 - R	CR	CR			20090011			BRCVAV	MDO00307	2		

## AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

26A00416

**MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

DECRETO 28 gennaio 2026.

**Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni, prima e seconda tranche.**

## IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modificazioni, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);



Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Dispo-

sizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le Linee guida della gestione del debito pubblico 2026;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 gennaio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 10.846 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 30 gennaio 2026 l'emissione di una prima *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), a centottantadue giorni con scadenza 31 luglio 2026, fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.


Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al



punto *a*) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

#### Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

#### Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

#### Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

#### Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

#### Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

#### Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

#### Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richie-



ste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

#### Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 28 gennaio 2026. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

#### Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

#### Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2026.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

#### Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

#### Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

#### Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 gennaio 2026.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

#### Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali,



ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

#### Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A00454

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 31 dicembre 2025.

**Proroga del termine di conclusione e di rendicontazione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica.**

### IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale di protezione civile e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare l'art. 5, comma 3;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», e in particolare l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 107, comma 1, lettera c);

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e in particolare l'art. 80, comma 21;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», e in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio;



Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 11, comma 4-sexies, con il quale è stato disposto che, a partire dall'anno 2014, la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, e in particolare l'art. 10;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», e in particolare l'art. 10;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160, nel quale si è stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, e in particolare l'art. 1, comma 140;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, e in particolare l'art. 1, comma 1072;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,

recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Visto la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;


Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile 14 settembre 2005 recante «Norme tecniche per le costruzioni»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile 14 gennaio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, del 31 marzo 2010, n. 3864, del 19 maggio 2010, n. 3879, del 2 marzo 2011, n. 3927, che hanno stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento, individuato le relative procedure di finanziamento e ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualità 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015 (di seguito D.P.C.M. del 12 ottobre 2015), su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nonché sono state ripartite, su base regionale, le risorse relative alle annualità 2014 e 2015;

Visto l'art. 2, comma 2, del predetto D.P.C.M. del 12 ottobre 2015, che stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie relative alle annualità 2016 e seguenti è effettuata con appositi decreti del Ministro dell'istruzione-



ne, dell'università e della ricerca, sentito il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle disponibilità finanziarie a favore delle regioni e delle Province autonome beneficiarie nonché sulla base degli eventuali aggiornamenti dei livelli di rischio sismica delle scuole esistenti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto tra l'altro all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93 con il quale sono state ripartite le risorse relative all'annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, pari a complessivi 80 milioni, tra le regioni e individuati i criteri di selezione degli interventi;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, con il quale sono stati finanziati, ai sensi della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica rientranti in alcuni piani regionali per un valore complessivo pari ad euro 58.111.670,63;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392 prevede che la durata dei lavori autorizzati non può eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 ottobre 2019, n. 847, con il quale sono stati approvati i piani regionali relativi all'Abruzzo, Emilia-Romagna, Molise e Toscana per un valore complessivo pari ad euro 13.431.872,68;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 ottobre 2019, n. 847 prevede che la durata dei lavori autorizzati non può eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 marzo 2020, n. 179, con il quale sono stati approvati i piani regionali delle Regioni Marche e Umbria per un valore complessivo pari ad euro 4.278.722,68;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 marzo 2020, n. 179 prevede che la durata dei lavori autorizzati non può eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;

Considerato che l'art. 4, comma 1, dei suddetti decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847, 13 marzo 2020, n. 179, prevedono che il mancato rispetto del termine di durata dei lavori costituisca un'ipotesi di revoca del finanziamento;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 marzo 2023, n. 49, con il quale sono stati differiti al 31 marzo 2024 il termine di conclusione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici finanziati con i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 e 30 gennaio 2017, n. 43 (Annualità I), 29 dicembre 2017, n. 1048 (Annualità II) e 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847 e 13 marzo 2020, n. 179 (Piani 2018-2021);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 marzo 2024, n. 48, con il quale è stato differito al 31 marzo 2025 il termine di conclusione e di rendicontazione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici finanziati con i decreti del 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847 e 13 marzo 2020, n. 179 - Piani 2018-2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024 «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», e in particolare la tabella 7 allegata al medesimo decreto;


Visto il decreto ministeriale del 17 gennaio 2025, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito», e in particolare l'art. 13;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 febbraio 2025, n. 20, con il quale è stato adottato l'atto di indirizzo politico istituzionale per l'anno 2025 concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2025;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 17 marzo 2025, n. 52, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio, in data 18 marzo 2025, al n. 297, di assegnazione delle spese strumentali in gestione unificata per l'anno 2025 (D.P.C.M. del 27 ottobre 2023, n. 208) ed in particolare l'art. 5 e la relativa tabella 5;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 25 marzo 2025, n. 61, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2025 il termine di conclusione dei lavori e di rendicontazione degli interventi di adeguamento alla normativa antisismica degli edifici scolastici finanziati con i decreti del 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847 e 13 marzo 2020, n. 179 - Piani 2018-2021;

Considerato che con nota prot. DGEFIESD n. 2582 del 15 aprile 2025, l'ufficio competente ha trasmesso agli enti locali beneficiari del finanziamento il suddetto decreto di proroga, comunicando contestualmente che «in considerazione delle finalità del finanziamento, della data



di adozione dei Piani 2018-2021, e dei differimenti già in precedenza adottati, non saranno concesse ulteriori proroghe. Pertanto, qualora entro il nuovo termine assegnato gli enti beneficiari non dovessero ultimare l'intervento e la relativa rendicontazione, il Ministero provvederà, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale in oggetto, alla revoca del finanziamento e, conseguentemente, alla richiesta di restituzione delle somme già erogate»;

Dato atto che non sono pervenute, da parte degli enti beneficiari, segnalazioni di criticità tali da impedire il rispetto del termine di conclusione lavori e della relativa rendicontazione;

Dato atto che, dagli esiti dell'attività svolta sulla piattaforma di monitoraggio e rendicontazione che viene svolta dall'ufficio III della Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, risulta che sono ancora da erogare risorse per circa il 40% del finanziamento complessivo;

Dato atto che, in ragione della mancanza di segnalazioni e degli esiti dell'ordinaria attività di monitoraggio, con nota prot. DGER n. 64046 del 10 dicembre 2025, la Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche ha avviato una ricognizione volta a verificare lo stato di avanzamento degli interventi;

Considerato che dalla ricognizione è emerso che, a fronte dei 67 interventi finanziati, ne risultano censiti in piattaforma 54 e che è pervenuto riscontro per n. 32 interventi;

Considerato che, dai dati emersi dall'attività di ricognizione, risulta che 26 interventi sono già conclusi e 2 lo saranno entro il termine attualmente previsto del 31 dicembre 2025;

Considerato altresì, che 4 enti hanno rappresentato l'impossibilità di concludere gli interventi entro il 31 dicembre 2025, chiedendo, quindi, una proroga del citato termine;

Considerato che dall'attività di monitoraggio espletata sulla piattaforma di monitoraggio e rendicontazione e dai dati raccolti anche in occasione di precedenti ricognizioni risulta, inoltre, che n. 18 interventi sono stati ultimati, per n. 6 interventi vi è stata la revoca del finanziamento e n. 3 interventi sono oggetto di rinuncia.

Considerato che le difficoltà riscontrate dagli enti nel rispetto del termine di ultimazione e di rendicontazione finale degli interventi risultano riconducibili, in larga misura, agli effetti della crisi pandemica, al conflitto in Ucraina, nonché a criticità di natura fisiologica connesse alle attività istruttorie e alla sovrapposizione di diverse progettualità afferenti a linee di finanziamento ordinarie e straordinarie;

Considerato che sulle tempistiche di realizzazione degli interventi hanno sicuramente inciso in maniera negativa le criticità prodotte dall'aumento dei costi dei materiali che, in alcuni casi, hanno determinato anche la necessità di espletare delle nuove procedure di gara;

Considerato che le difficoltà riscontrate dagli enti nel rispetto del termine di rendicontazione finale degli interventi risultano connesse, oltre che ai ritardi verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, anche alla sovrapposizio-

ne di diverse progettualità afferenti a linee di finanziamento ordinarie e straordinarie;

Considerate altresì, le istruttorie con esito negativo effettuate dal Ministero sulla documentazione implementata da alcuni Enti locali nella piattaforma di monitoraggio e rendicontazione;

Considerato altresì, le istruttorie con esito negativo effettuate dal Ministero sulla documentazione implementata da alcuni Enti locali nella piattaforma di monitoraggio e rendicontazione;

Considerato che i citati finanziamenti sono destinati all'adeguamento antisismico degli edifici scolastici, che costituisce una priorità per garantire la sicurezza degli studenti e di tutti i soggetti che quotidianamente frequentano tali ambienti;

Ritenuta necessario garantire l'interesse pubblico al completamento degli interventi di adeguamento alla normativa antisismica al fine di assicurare la sicurezza delle scuole e degli ambienti di apprendimento;

Ritenuta quindi, opportuna, alla luce delle criticità rappresentate, l'individuazione di un nuovo termine di conclusione rendicontazione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica finanziati con i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847 e 13 marzo 2020, n. 179 - Piani 2018-2021;

Decreta:

Art. 1.

*Proroga del termine di ultimazione e di rendicontazione*

1. Per le ragioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, e in ragione dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, il termine per la conclusione e la rendicontazione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica finanziati con i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, 9 ottobre 2019, n. 847 e 13 marzo 2020, n. 179 - Piani 2018-2021 è prorogato al 30 giugno 2026.


2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 è causa di revoca del finanziamento concesso.

3. In considerazione delle finalità del finanziamento, della data di adozione dei Piani 2018-2021 e dei differimenti già in precedenza adottati, non saranno concesse ulteriori proroghe.

Art. 2.

*Attività di monitoraggio*

1. La Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche provvede all'espletamento di tutte le attività necessarie alla chiusura degli interventi finanziati, ivi comprese le attività istruttorie finalizzate all'adozione dei provvedimenti di decadenza dal finanziamento nei confronti degli enti che,



all'esito delle attività di monitoraggio, risultino non aver avviato gli interventi, né aver caricato alcuna documentazione sulla piattaforma di monitoraggio e rendicontazione, o per i quali ricorra taluna delle ipotesi di revoca previste dai decreti autorizzativi.

2. La medesima Direzione generale provvede, altresì, all'attivazione delle procedure di recupero delle risorse già erogate nei confronti degli enti destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2025

*Il Ministro:* VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 130

26A00395

DECRETO 31 dicembre 2025.

**Proroga del termine di conclusione dei lavori degli interventi autorizzati con decreto 7 novembre 2023 di ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici mediante utilizzo risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.**

#### IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio» ed in particolare gli articoli 47 e 48;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante «Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, commi 160 e 172;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», e in particolare l'art. 46-bis;

Dato atto che il sopracitato art. 46-bis ha modificato l'art. 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015 prevedendo che le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli

interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;

Considerato che l'art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha modificato, il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, prevedendo che, al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita è divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord (per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria);

Considerato che il medesimo art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 prevede che nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto stabilito dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 novembre 2019, n. 1021, con il quale sono stati definiti i criteri per il finanziamento degli interventi urgenti, anche a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Considerato che l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2021, n. 204 prevede che i finanziamenti a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, sono assegnati, nei limiti delle risorse annualmente disponibili e degli stanziamenti conseguentemente attribuiti in favore di ciascuna area geografica, per interventi urgenti e indifferibili resisi necessari per garantire il diritto allo studio, individuati a seguito di procedura selettiva e definisce i criteri e le modalità di selezione degli interventi relativi all'edilizia scolastica da finanziare;



Dato atto che in data 24 novembre 2021 è stato pubblicato l'avviso pubblico, prot. n. 46852, per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, prevedendo un importo massimo assegnabile di 400.000,00 euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 7 novembre 2023, n. 210, recante «Approvazione delle graduatorie definitive per il finanziamento degli interventi di ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici mediante utilizzo risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 10 dicembre 2024, n. 210, con il quale è stato fissato al 31 marzo 2025 il nuovo termine per l'aggiudicazione degli interventi finanziati con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 7 novembre 2023, n. 210;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024 «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», e in particolare la tabella 7 allegata al medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 gennaio 2025, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito», e in particolare l'art. 13;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 26 febbraio 2025, n. 33, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio, in data 28 febbraio 2025, al n. 88, con il quale il Ministro ha assegnato ai titolari dei Dipartimenti in cui si articola l'Amministrazione centrale le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 2025, ed in particolare la tabella D;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 17 marzo 2025, n. 52, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio, in data 18 marzo 2025, al n. 297, di assegnazione delle spese strumentali in gestione unificata per l'anno 2025 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2023, n. 208) ed in particolare l'art. 5 e la relativa tabella 5;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210 «Gli enti locali, di cui all'allegato A al presente decreto sono tenuti a ultimare i lavori entro dodici mesi dall'aggiudicazione definitiva e a rendicontare entro i due mesi successivi dall'ultimazione dei lavori»;

Considerato che, dall'ordinaria attività di monitoraggio espletata dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, è emerso che alcuni enti locali, pur avendo ultimato i lavori entro il termine previsto, necessitavano di una proroga del termine di rendicontazione finale;

Dato atto che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 21 novembre 2025, n. 230, è stata quindi disposta la proroga al 31 luglio 2026 del termine di rendicontazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210;

Dato atto che, sebbene tale esigenza non fosse emersa nell'ambito dell'ordinaria attività di monitoraggio effettuata tramite la piattaforma dedicata alla linea di finanziamento, né fosse stata precedentemente rappresentata dagli enti beneficiari, a seguito dell'emanazione del citato decreto n. 230/2025 alcuni enti locali hanno manifestato la necessità di disporre una proroga del termine di conclusione dei lavori;

Considerato quanto rappresentato nelle istanze di proroga presentate dagli enti, la Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche ha avviato un'apposita attività di ricognizione e verifica tecnica finalizzata ad accertare l'effettivo stato di avanzamento dei lavori;

Considerato che, all'esito dell'attività di ricognizione, è emerso che per taluni interventi i lavori, pur non risultando tale circostanza sulla piattaforma dedicata alla linea di finanziamento, non saranno conclusi entro il termine di dodici mesi dall'aggiudicazione definitiva;

Considerato che le difficoltà riscontrate dagli enti nel rispetto del termine di conclusione dei lavori risultano connesse, oltre che ai ritardi verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, anche alla sovrapposizione di diverse progettualità afferenti a linee di finanziamento ordinarie e straordinarie, nonché alle interferenze con le ordinarie attività scolastiche;

Considerato che alla data odierna è in fase di rendicontazione circa il 40% degli interventi finanziati;


Considerato che i citati finanziamenti sono destinati al ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici;

Considerato che la quasi totalità degli interventi con riferimento ai quali è stata rappresentata la necessità di una proroga del termine di conclusione dei lavori si trova in una avanzata fase di realizzazione;

Ritenuto necessario garantire l'interesse pubblico al ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici al fine di assicurare il diritto allo studio e la regolare continuità delle attività didattiche;

Considerato che la necessità di prorogare il termine di conclusione dei lavori è emersa soltanto successivamente all'emanazione del decreto n. 230/2025, con cui è stata disposta la proroga al 31 luglio 2026 del termine di rendicontazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210;

Ritenuta quindi, opportuna, alla luce delle criticità rappresentate, l'individuazione di un nuovo termine per la conclusione degli interventi di ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210;



Decreta:

Art. 1.

*Proroga del termine di conclusione dei lavori*

1. Per le motivazioni indicate in premessa, il termine ultimo per la conclusione dei lavori degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210, è prorogato al 31 maggio 2026.

2. In conseguenza della proroga prevista dal comma 1, il termine di rendicontazione del 31 luglio 2026 previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 21 novembre 2025, n. 230 si applica a tutti gli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210 e non soltanto a quelli i cui lavori risultino conclusi entro dodici mesi dall'aggiudicazione definitiva.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi.

4. Nell'ipotesi in cui non siano rispettati i termini di cui ai commi 1 e 2, le eventuali risorse ricevute ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210, sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni.

5. Per ogni ulteriore aspetto non regolato dal presente decreto ministeriale, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2023, n. 210.

Art. 2.

*Attività di monitoraggio*

1. La Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche provvede all'espletamento di tutte le attività necessarie alla chiusura degli interventi finanziati, ivi comprese le attività istruttorie finalizzate all'adozione dei provvedimenti di decadenza dal finanziamento nei confronti degli enti che, all'esito delle attività di monitoraggio, risultino non aver avviato gli interventi, né aver caricato alcuna documentazione sulla piattaforma di monitoraggio e rendicontazione, o per i quali ricorra taluna delle ipotesi di revoca previste dai decreti autorizzativi.

2. La medesima Direzione generale provvede, altresì, all'attivazione delle procedure di recupero delle risorse già erogate nei confronti degli enti destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente, e al conseguente accertamento delle relative economie o di eventuali risorse non utilizzate.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2025

*Il Ministro:* VALDITARA

*Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2026  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 141*

26A00396

**MINISTERO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 19 gennaio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Synergasia - cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»;

Vista la sentenza del 30 giugno 2025, n. 602/2025, del Tribunale di Roma, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Synergasia - cooperativa sociale onlus in liquidazione»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello



stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Synergasia - cooperativa sociale onlus in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 11025751006), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giorgio Cherubini, nato a Roma il 30 giugno 1960 (codice fiscale CHRGRG60H30H501S), ivi domiciliato in via di Ripetta n. 141.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 gennaio 2026

*Il Ministro:* URSO

26A00390

DECRETO 19 gennaio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale - SSI Emergenza», in Arese e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale - SSI Emergenza»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2022 acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 593.083,59, si riscontra una massa debitoria di euro 830.697,79;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì dalla presenza di mancati pagamenti di mensilità stipendiali, da omessi versamenti contributivi, previdenziali e ritenute erariali, da pubblicazioni di protesti, azioni esecutive e istanze di liquidazione giudiziale presentate da creditori;


Considerato che in data 15 novembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Preso atto che, nelle more del perfezionamento del procedimento suddetto, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato d'insolvenza della sopra citata società cooperativa con sentenza del 12 dicembre 2024, n. 884/2024;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa sociale - SSI Emergenza», con sede in Arese (MI) (codice fiscale 11362350966), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Corvi, nato a Como (CO) il 27 dicembre 1966 (codice fiscale CRVLCU66T27C933Z), domiciliato in Milano (MI), via Besana n. 10.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 gennaio 2026

Il Ministro: URSO

26A00391

DECRETO 19 gennaio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Artigianfidi Bergamo - società cooperativa in liquidazione», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022,

n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Artigianfidi Bergamo - società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 894.857,00, si riscontra una massa debitoria di euro 3.234.617,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -2.678.589,00, nonché l'inopportunità che la liquidazione prosegua al di fuori di un ambito concorsuale;

Considerati i rilievi negativi espressi dal collegio sindacale in allegato al bilancio al 2023;

Considerato che in data 24 luglio 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappresentante della suddetta cooperativa, pervenute in data 13 agosto 2024, corredate da documentazione a supporto;

Considerato che in data 13 novembre 2024, il competente ufficio, ha invitato il legale rappresentante della società a produrre ulteriori elementi di conoscenza, comprensivi anche della documentazione relativa all'impresa a responsabilità limitata controllata, detenuta e finanziata dalla stessa Artigianfidi, e che lo stesso, in data 3 dicembre 2024, ha trasmesso quanto puntualmente richiesto;

Considerato che il competente ufficio, con nota del 30 giugno 2025, prendendo atto di tutto quanto esposto dalla società, si è determinato nel rafforzamento del convincimento, non solo dell'oggettiva insolvenza dell'ente, ma anche dell'inopportunità che la liquidazione prosegua al di fuori di un contesto concorsuale;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Artigianfidi Bergamo - società cooperativa in liquidazione», con sede in Bergamo (BG) (codice fiscale 00881290167), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato com-



missario liquidatore il dott. Nicola Saba, nato a Bergamo (BG) il 25 novembre 1976 (codice fiscale SBANCL-76S25A794Y), ivi domiciliato in via Monte Ortigara n. 5.

#### Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 gennaio 2026

*Il Ministro:* URSO

26A00392

DECRETO 19 gennaio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Ianua Coeli società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus in liquidazione», in Bagnoli del Trigno e nomina del commissario liquidatore.**

#### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 16 giugno 2025, n. 7/2025, del Tribunale di Isernia, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Ianua Coeli società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus in liquidazione»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modifica-

zioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

#### Art. 1.

1. La società cooperativa «Ianua Coeli società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus in liquidazione», con sede in Bagnoli del Trigno (IS) (codice fiscale 00939400941), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Cosmo Formichelli, nato Cassino (FR) il 4 settembre 1977 (codice fiscale FRMCSM-77P04C034V), domiciliato in Isernia (IS), via Erennio Ponzio n. 52.

#### Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 gennaio 2026

*Il Ministro:* URSO

26A00393



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 dicembre 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa edilizia «Rossellina», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA CASA E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visti gli artt. 2545-terdecies e septiedecies del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942;

Visto l'art. 294 e seguenti del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e modificato con decreto legislativo n. 83/2022;

Premesso che:

Con d.d. n. 134 del 23 giugno 2020 sono stati sciolti gli organi sociali della cooperativa edilizia «Rossellina» di Roma e la gestione straordinaria è stata affidata al commissario governativo dott. Gilberto Bargellini fino al 31 gennaio 2021;

Con successivi decreti di proroga della gestione commissariale, da ultimo il d.d. n. 237 del 29 dicembre 2020 con il quale è stato prorogato il mandato al commissario governativo dott. Gilberto Bargellini fino al 30 giugno 2021;

Nel periodo della gestione commissariale si è rilevato quanto segue:

1. il bilancio relativo all'esercizio 2020 recava una perdita di esercizio rilevante che azzerava il patrimonio sociale per l'assolvimento delle debenze del sodalizio;

2. la perdita finanziaria è stata generata in gran parte dagli oneri derivanti dalla sentenza n. 8293/2020 emessa dal Tribunale di Roma in data 9 giugno 2020, per la rimozione dei vizi strutturali sia sulle parti comuni che sull'alloggio degli eredi Vittorio De Rosa, a cui tutti gli altri soci non hanno inteso dare copertura;

3. la necessità dell'apertura di una procedura concorsuale, con l'accertamento dell'insolvenza e poi procedere al suo soddisfacimento con le regole del concorso e nel rispetto della *par condicio creditorum*, mediante l'eventuale attivo ricavabile dal trasferimento in proprietà degli ultimi due alloggi anche agli attuali assegnatari provvisori alle condizioni previste dalla legge fallimentare;

4. l'impossibilità di ricostruire gli organi sociali per rimettere la cooperativa alla gestione ordinaria;

Con d.d. n. 134 del 23 giugno 2021, la cooperativa edilizia «Rossellina» con sede in Roma - C.F. 01601850587 - è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2545-ter-

decies del codice civile e n. 194 e seguenti del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942;

Con il suddetto decreto di liquidazione coatta amministrativa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 - Serie generale - del 30 giugno 2021, il dott. Gilberto Bargellini è stato nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa;

Preso atto, da comunicazione relativa ad altra società cooperativa in l.c.a. acquisita in data 15 dicembre 2025 con prot. n. 17150, del decesso del commissario liquidatore dott. Gilberto Bargellini in data 26 novembre 2025;

Considerato:

che la procedura liquidatoria della coop. ed. «Rossellina» con sede in Roma - C.F. 01601850587 non è stata conclusa;

la sentenza n. 8293/2020 emessa dal Tribunale di Roma;

la sentenza n. 14184/2024 emessa dal Tribunale di Roma;

l'atto di appello RG n. 28926/2022 depositato presso la Corte di appello di Roma;

la necessità di disporre la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 303 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, e di nominare un commissario liquidatore al fine di garantire la possibilità dell'assegnazione degli alloggi sociali agli aventi diritto o di ricavare il valore economico di tali beni, per adempiere all'obbligo di risarcimento imposto alla cooperativa dalle sentenze richiamate;

il *curriculum vitae* dell'avv. Roberto Mantovano;

la nota prot. n. 17351 del 18 dicembre 2025, con la quale questa amministrazione ha interpellato il prefetto di Roma affinché si esprima in merito ad eventuali impedimenti all'affidamento dell'incarico di commissario liquidatore all'avv. Roberto Mantovano;

che questa amministrazione provvederà a revocare l'incarico laddove dovessero pervenire eventuali controindicazioni da parte della Prefettura;


Decreta:

Art. 1.

La cooperativa edilizia «Rossellina» con sede in Roma in via Filippo De Grenet, 6 - C.F. 01601850587, posta in liquidazione coatta amministrativa con d.d. n. 134 del 23 giugno 2021, continua la procedura liquidatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545/XVII del codice civile e art. 294 e seguenti del codice di impresa e dell'insolvenza;

Art. 2.

L'avv. Roberto Mantovano è nominato commissario liquidatore della suddetta società cooperativa con le funzioni e adempimenti previsti dall'art. 305 del codice di impresa e dell'insolvenza, subentrando al dott. Gilberto Bargellini che ha svolto l'incarico affidato con d.d. n. 134 del 23 giugno 2021 fino al decesso avvenuto in data 26 novembre 2025;



## Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico analogo a quello previsto per i liquidatori nominati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

## Art. 4.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## Art. 5.

Il presente provvedimento può essere impugnato entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 30 dicembre 2025

*Il direttore generale:* ACREMAN

26A00383

DECRETO 30 dicembre 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa edilizia «Volante Seconda», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA CASA E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visti gli artt. 2545-terdecies e septiedecies del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942;

Visto l'art. 294 e seguenti del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e modificato con decreto legislativo n. 83/2022;

Premesso che:

Con d.d. n. 16 del 30 gennaio 2020 sono stati sciolti gli organi sociali della cooperativa edilizia «Volante seconda» di Roma e la gestione straordinaria è stata affidata al commissario governativo dott. Gilberto Bargellini fino al 31 gennaio 2021;

Con d.d. n. 7 del 26 gennaio 2021 è stato prorogato il mandato al commissario governativo dott. Gilberto Bargellini per la gestione commissariale fino al 30 giugno 2021;

Nel periodo della gestione commissariale si è rilevato quanto segue:

1. sono emerse importanti anomalie nella documentazione contabile rinvenuta, con movimenti nel conto corrente di ingenti somme a diverse persone e ad altre

cooperative e che tali somme non risultano transitati nella contabilità, in palese e grave violazione degli obblighi di ordinaria tenuta della contabilità della società dovuta alla pregressa gestione amministrativa ordinaria;

2. l'impossibilità di rintracciare le domande di ammissione/dimissione dei soci, le convocazioni di assemblee sociali e di bilancio, nonché l'assegnazione di alloggi a personale non appartenenti alle Forze armate e di polizia, in violazione della legge n. 492/1975;

3. il commissario governativo non ha potuto redigere e depositare i bilanci per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 per l'assoluta inattendibilità delle scritture contabili dovuta dalla pregressa gestione amministrativa e che, comunque, la cooperativa è totalmente priva di liquidità necessarie per l'assolvimento delle debenze del sodalizio;

4. l'attivazione di indagini da parte della procura della Repubblica di Roma nei confronti degli ex Amministratori volte alla verifica degli ammanchi finanziari della cooperativa;

5. la commistione non autorizzata con altre cooperative edilizie, e, soprattutto, la distrazione del contributo erariale, erogato ai sensi della legge n. 492/1975, e la necessità, quindi, di tentare il recupero dei finanziamenti pubblici erogati;

Con d.d. n. 138 del 23 giugno 2021 la cooperativa edilizia «Volante seconda» con sede in Roma - C.F. 08469230588 - è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2545-terdecies del codice civile e n. 194 e seguenti del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942;

Con il suddetto decreto di liquidazione coatta amministrativa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 - Serie generale - del 12 luglio 2021, il dott. Gilberto Bargellini è stato nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa;


Con decreto n. 10825 del 23 marzo 2020 del provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - sede di Roma, ha sospeso l'erogazione del contributo erariale a decorrere dall'anno 2019;

Il provveditorato, con nota n. 6220 del 18 febbraio 2021, ha presentato alla Procura regionale della Corte dei conti denuncia per danno erariale, ex art. 53, decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

Con d.d. n. 193 del 20 dicembre 2022 è stato nominato un comitato di sorveglianza, per la grave situazione della cooperativa e soprattutto la commistione non autorizzata con altre cooperative a contributo erariale, al fine di trovare la soluzione per il recupero delle ingenti somme di contributi pubblici erogati ed assestare la distrazione del contributo pubblico assegnato;

Il procedimento civile, vertenza n. 100149/2021, presso la Procura della Corte dei conti si è concluso con sentenza n. 331/2025, per danno erariale causato dall'unico ex Presidente delle cooperative con condanna e pagamento in favore di questo Ministero;

Pervenuto il parere negativo emesso dall'Avvocatura generale dello Stato n. 695973 dell'11 novembre 2024, su richiesta ministeriale prot. n. 39103 del 26 settembre 2024, in ordine alla possibilità per i soli soci delle cooperative edilizie, appartenenti alle Forze armate e di polizia, di sanare i trasferimenti degli alloggi da loro acquistati,



mediante il rilascio postumo del mutuo edilizio individuale, nonché di conservare i contributi statali ricevuti;

Preso atto del decesso del commissario liquidatore dott. Gilberto Bargellini in data 26 novembre 2025, verbalizzato dal comitato di sorveglianza nella seduta del 12 dicembre 2025, acquisito in data 15 dicembre 2025 con prot. n. 17151;

Considerato:

che la procedura liquidatoria della Coop. Ed. «Volante seconda» con sede in Roma - C.F. 08469230588 non è stata conclusa;

la necessità di disporre la continuazione della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 303 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, e di nominare un commissario liquidatore al fine di garantire la corretta gestione dei fondi pubblici ed il recupero di quelli irregolarmente svitati e distratti per altri scopi e attività, operosità e condotte non ammesse dalle norme di riferimento per l'edilizia popolare ed economica;

il *curriculum vitae* della dott.ssa Monica Concetta Peta;

la nota prot. n. 17120 del 15 dicembre 2025, integrata con prot. n. 17173 del 16 dicembre 2025, con la quale questa amministrazione ha interpellato il prefetto di Roma affinché si esprima in merito ad eventuali impedimenti all'affidamento dell'incarico di commissario liquidatore alla dott.ssa Monica Concetta Peta;

che questa amministrazione provvederà a revocare l'incarico laddove dovessero pervenire eventuali controindicazioni da parte della Prefettura;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa edilizia «Volante Seconda» con sede in Roma in via G. Debenedetti n. 29 - C.F. 08469230588,

posta in liquidazione coatta amministrativa con d.d. n. 138 del 23 giugno 2021, continua la procedura liquidatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545/XVII del codice civile e art. 294 e seguenti del codice di impresa e dell'insolvenza;

Art. 2.

La dott.ssa Monica Concetta Peta è nominata commissario liquidatore della suddetta società cooperativa con le funzioni e adempimenti previsti dall'art. 305 del codice di impresa e dell'insolvenza, subentrando al dott. Gilberto Bargellini che ha svolto l'incarico affidato con d.d. n. 137 del 23 giugno 2021 fino al decesso avvenuto in data 26 novembre 2025;

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico analogo a quello previsto per i liquidatori nominati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Art. 4.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Il presente provvedimento può essere impugnato entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 30 dicembre 2025

*Il direttore generale:* ACREMAN

26A00384

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluimucil»

*Estratto determina IP n. 18 del 19 gennaio 2026*

È respinta la richiesta di rinnovo del medicinale FLUIMUCIL «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per nebulizzatore e per instillazione endotracheobronchiale» 10 fiale 3 ml - A.I.C.: 047454032 presentata da Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli in data 28 maggio 2025, con protocollo n. 0065529, quindi oltre i cinque anni di validità dell'autorizzazione concessa, la cui scadenza era prevista per il 23 febbraio 2025.

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00370

#### Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fexallegra»

*Estratto determina IP n. 19 del 19 gennaio 2026*

È respinta la richiesta di rinnovo del medicinale FEXALLEGRA «120 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C.: 048373017 presentata da Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano, presentata il 2 luglio 2025, con protocollo n. 0085064, quindi oltre i cinque anni di validità dell'autorizzazione concessa, la cui scadenza era prevista per il 26 marzo 2025.

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00371



**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di idrocortisone acetato, «Dermirit».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 26/2026 del 22 gennaio 2026*

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1583.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Medicinale: DERMIRIT.

A.I.C. n. 028968016 - tubo crema 20 g 0,5%,

alla società DOC generici Srl, con sede legale e domicilio fiscale in via turati, 40, 20121 Milano, codice fiscale 11845960159.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A00372**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desametasone, «Cortmuper».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 27/2026 del 22 gennaio 2026*

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1646.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epionpharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Andrea Doria n. 36 - Aci Sant'Antonio - Catania, codice fiscale 12583111005.

Medicinale: CORTMUPER.

Confezioni:

049870013 - «10 mg compressa effervescente» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

049870025 - «10 mg compressa effervescente» 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

049870037 - «10 mg compressa effervescente» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

049870049 - «10 mg compressa effervescente» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

049870052 - «20 mg compressa effervescente» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

049870064 - «20 mg compressa effervescente» 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

049870076 - «20 mg compressa effervescente» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

049870088 - «20 mg compressa effervescente» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

alla società Elleva Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Francesco n. 5/7 - 80034 - Marigliano - Napoli, codice fiscale 07894201214.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle

etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A00373**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di diclofenac, «Libedol».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 28/2026 del 22 gennaio 2026*

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/871.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Alfrapharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Manzoni n. 59 - 00185 - Roma, codice fiscale 07227261000.

Medicinale: LIBEDOL.

Confezioni:

050602059 - «20 mg/g gel» 1 tubo in PE/AL/PE da 60 g;

050602061 - «20 mg/g gel» 1 tubo in PE/AL/PE da 100 g;

050602073 - «20 mg/g gel» 1 tubo in PE/AL/PE da 120 g;

050602085 - «20 mg/g gel» 1 tubo in PE/AL/PE da 150 g;

alla società Epifarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco n. 6 - 85033 - Episcopia - Potenza (PZ), codice fiscale 01135800769.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A00374**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acetilsalicilato di D,L-lisina, «Cardirene».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 33/2026 del 22 gennaio 2026*

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1615.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 Milano, codice fiscale 00832400154:

medicinale: CARDIRENE;

028717015 - «160 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine;

028717027 - «300 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine;

028717039 - «100 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine;

028717041 - «75 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine;

alla società Substipharm con sede legale in 24 Rue Erlanger, 75016 Parigi, Francia.



*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati*

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della presente determina:

<b>Medicinale</b>	<b>AIC Confezione</b>	<b>Lotti</b>
<b>CARDIRENE</b>  "160 MG POLVERE PER SOLUZIONE ORALE"30 BUSTINE	028717015	<b>KMA008</b> <b>KMA009</b> <b>KMA010</b> <b>KMA011</b> <b>KMA012</b> <b>KMA013</b>
<b>CARDIRENE</b>  "300 MG POLVERE PER SOLUZIONE ORALE"30 BUSTINE	028717027	<b>KMA006</b>
<b>CARDIRENE</b>  "100 MG POLVERE PER SOLUZIONE ORALE"30 BUSTINE	028717039	<b>JM2074</b> <b>KMA004</b>
<b>CARDIRENE</b>  "75 MG POLVERE PER SOLUZIONE ORALE" 30 BUSTINE	028717041	<b>KMA001</b> <b>KMA002</b> <b>KMA003</b> <b>KMA005</b> <b>KMA007</b> <b>KMA014</b> <b>KMA015</b> <b>KMA016</b> <b>KMA017</b> <b>KMA018</b> <b>KMA019</b>

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00394



### **Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Aromasin»**

*Estratto determina IP n. 11 del 19 gennaio 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale AROMASIN 25 mg Epikalymmena Diskia, 30 Diskia dalla Grecia con numero di autorizzazione 14189/08/01-09-2009, intestato alla società Pfizer Hellas A.E. Mesogeion 243, 154 51, Neo Psychiko, Grecia e prodotto da Pfizer Italia S.r.l. località Marino del Tronto 63100 Ascoli Piceno Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: programmi sanitari integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 - 20121 Milano MI.

Confezione: AROMASIN «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister AL-PVDC/PVC-PVDC.

Codice A.I.C. n. 052762010 (in base 10) 1LB5DU(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: 25 mg di exemestane;

eccipienti: silice colloidale idrata, crosopovidone, ipromellosa, magnesio stearato, mannitolo, cellulosa microcristallina, carbossimetilamido sodico (tipo A), polisorbato, polivinile alcool, simeticone, macrogol, saccarosio, magnesio carbonato leggero, metile paraidrossibenzoato (E218), esteri cetilici della cera, talco, cera carnauba, alcool etilico, lacca, titanio diossido (E171) e ossidi di ferro (E172).

Officine di confezionamento secondario:

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia;

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: AROMASIN «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister AL-PVDC/PVC-PVDC.

Codice A.I.C. n. 052762010.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: AROMASIN «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister AL-PVDC/PVC-PVDC.

Codice A.I.C. n. 052762010.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

### *Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A00417**

### **Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nilemdo».**

*Estratto determina IP n. 12 del 19 gennaio 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale NILEMDO 180 mg Film-coated tablet - 28 tablets autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/20/1425/002, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in - viale Europa n. 160 - 21017 Samarate.

Confezione:

NILEMDO 180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALLUMINIO) - 28 compresse;

codice A.I.C. n.: 052747019 (in base 10) 1L9QSC (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

composizione: ciascuna compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 180 mg di acido bempedoico;

eccipienti: lattosio monoidrato (vedere la fine del paragrafo 2 «NILEMDO contiene lattosio e sodio»);

cellulosa microcristallina (E460);

sodio amido glicolato (tipo A) (vedere la fine del paragrafo 2 «NILEMDO contiene lattosio e sodio»);

idrossipropilcellulosa (E463);

stearato di magnesio (E470b);

silice colloidale anidra (E551);

alcool polivinilico parzialmente idrolizzato (E1203), talco (E553b), biossido di titanio (E171), macrogol/PEG (E1521).

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione:

NILEMDO 180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALLUMINIO) - 28 compresse;

codice A.I.C. n.: 052747019;

classe di rimborsabilità: Cnn;

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione:

NILEMDO 180 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALLUMINIO) - 28 compresse;


codice A.I.C. n.: 052747019;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-



nicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni  
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00418

## AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

### **Preso d'atto degli adempimenti di cui all'art. 14, comma 2, della direttiva 2007/60 CE, riesame e aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio alluvioni.**

Si rende noto che con delibera n. 11 del 18 dicembre 2025 la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha preso atto dell'aggiornamento delle mappe di allagabilità - altezze idriche, di pericolosità e del rischio di alluvioni, di cui all'art. 6 della direttiva 2007/60/CE del distretto idrografico delle Alpi Orientali, predisposto ai sensi dell'art. 14 della direttiva medesima, rappresentato in file pdf e descritto nella relazione metodologica.

La delibera di presa d'atto è pubblicata insieme alle mappe di allagabilità - altezze idriche, della pericolosità da alluvione e del rischio di

alluvioni ed alla relazione metodologica sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale.

26A00419

### **Aggiornamento della pericolosità idraulica nei Comuni di Aquileia, Cervignano del Friuli, Fiumicello Villa Vicentina, Ruda, Terzo di Aquileia, Torviscosa e Grado, San Canzian d'Isonzo.**

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme tecniche di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, con il decreto del segretario generale n. 167 del 24 ottobre 2025 è stata modificata la pericolosità idraulica nei Comuni di Aquileia, Cervignano del Friuli, Fiumicello Villa Vicentina, Ruda, Terzo di Aquileia, Torviscosa (UD) e Grado, San Canzian d'Isonzo (GO).

L'affissione all'albo pretorio di tali comuni è avvenuta nei termini previsti dalla normativa e non sono pervenute osservazioni.

Gli esiti dell'aggiornamento di cui al decreto citato sono stati recepiti integralmente dalla delibera della Conferenza istituzionale permanente n. 12 del 18 dicembre 2025 con cui sono state adottate in salvaguardia, ai sensi dell'art. 65, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 152/2006 successive modificazioni, le mappe di allagabilità - altezze idriche, di pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni revisionate e aggiornate ai sensi degli art. 14, comma 2, direttiva alluvioni e art. 12, comma 2, decreto legislativo n. 49/2010. La delibera è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2026.

Tali mappe, comprensive anche dell'area di cui al decreto del segretario generale n. 167/2025, sono divenute vincolanti dal 22 gennaio 2026.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito: [www.distrettoalpiorientali.it](http://www.distrettoalpiorientali.it)

26A00420

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-026) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 2 0 2 \*

€ 1,00

